

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, SILVIA COSTA, MICHELINI, PACIULLO, MATARRESE, MENSORIO, CARELLI, CECERE, CAFARELLI, CILIBERTI, LAT- TERI, BORRI, BARUFFI, DAL CASTELLO, GALBIATI, GIRALDI**

Nuove norme in materia di concorsi universitari

*Presentata il 4 settembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mediamente ogni 10-15 anni viene proposta una nuova disciplina dei concorsi universitari, cercando di rispondere a mutate esigenze di selezione culturale e di adeguamento alle necessità dell'università. Dal sistema in uso negli anni cinquanta-sessanta (circa 3.000 professori ordinari, concorsi per disciplina, incarichi d'insegnamento relativamente contenuti) si è passati negli anni settanta alla dilatazione degli incarichi, che sono divenuti tre-quattro volte più numerosi rispetto ai posti di professore di ruolo, conseguendo infine una inamovibilità grazie alla cosiddetta « stabilizzazione » disposta con più provvedimenti di legge consecutivi.

Negli anni ottanta, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, si è dato avvio ad una lunga fase di riassetto del corpo docente attraverso giudizi di idoneità alla funzione di professore associato e di ricercatore, caratterizzati dalla non necessaria corrispondenza tra necessità obiettive di docenti e prospettive di sviluppo scientifico e culturale da un lato, ed idonei per i quali veniva comunque previsto l'inquadramento dall'altro: il meccanismo complessivo dava infatti prevalenza alle scelte dell'interessato ad essere giudicato (in particolare riguardo alla scelta del raggruppamento ed alla sede di successivo inquadramento). Ciò ha determinato squilibri a volte anche rilevanti, nell'inflazione di docenti e ricercatori in certi raggruppamenti, nella loro distribuzione tra atenei o tra facoltà, tanto da rendere il sistema

della docenza estremamente rigido rispetto alle necessità di adattamenti richiesti dallo sviluppo culturale.

Contemporaneamente l'esperienza ha dimostrato che il sistema dei concorsi richiede alcuni correttivi, anche per stroncare polemiche, spesso artificiose, sull'esito di alcune prove concorsuali. Il sistema in vigore tenta di impedire il perpetuarsi della funzione di commissario, immettendo una dose di casualità (il sorteggio) e l'incompatibilità dell'esser commissario per concorsi della stessa fascia nello stesso raggruppamento in due successive tornate, norma questa vanificata nei fatti da un parere del Consiglio di Stato (che si è espresso ritenendo che un raggruppamento non sia più lo « stesso » se si aggiunge o si toglie anche solo una disciplina, evento, questo, consueto per via delle modifiche agli ordinamenti didattici).

Altri strumenti (riserve per i cosiddetti novennialisti, posti riservati a chi abbia trascorso periodi di ricerca all'estero) si sono dimostrati del tutto inadeguati rispetto agli scopi ed hanno piuttosto alimentato polemiche, a volte anche strumentali per cercare d'arrivare a forme agevolate di avanzamento oppure ad equiparazione di funzioni, che sono innaturali in un sistema, come quello universitario, che deve fondarsi sulla elaborazione originale di conoscenze.

Si tratta dunque di restituire il sistema concorsuale alla sua funzione naturale, che è quella di conciliare le esigenze di selezione qualitativa con le ragionevoli possibilità di avanzamento per coloro che

si siano seriamente impegnati nell'attività scientifica e didattica.

La presente proposta di legge tende a rispondere a queste esigenze, non comporta costi aggiuntivi, restituisce flessibilità alla formazione degli organici dell'università e delle facoltà, permettendo spostamenti d'organico dalle une alle altre (in ciò portando in realtà ad economie d'esercizio), elimina infine istituti normativi concorsuali dimostratisi inadeguati rispetto agli scopi prefissi (novennialisti, ricercatori all'estero).

L'articolo 1 riporta a certezza la determinazione dell'organico complessivo ed introduce meccanismi che consentono di rideterminare periodicamente l'organico nelle singole università e facoltà, secondo criteri di efficienza e trasparenza, lasciando poi all'autonomia delle sedi ogni altra determinazione.

L'articolo 2 rivede i meccanismi concorsuali, semplificandoli, eliminando i sorteggi, stabilendo rigide incompatibilità tra essere commissario di concorso ed essere in una qualche misura coinvolto nell'attività preliminare al concorso (formazione dei raggruppamenti, formulazione di criteri generali di giudizio eccetera) o in quella successiva (parere sull'approvazione degli atti). Nello stesso tempo alcuni meccanismi particolari (novennialisti, ricercatori all'estero) vengono sostituiti con altri più agevoli e non suscettibili di abusi. Nel contempo il meccanismo degli affidamenti didattici previsto per i corsi di laurea di nuova istituzione viene esteso ai corsi di diploma universitario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Organico dei posti di professore di ruolo e ricercatore).*

1.1 L'organico dei posti di professore di ruolo di I fascia nelle università statali è stabilito in 15.500 unità. Esso comprende i posti in aumento previsti dal piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991, ed è ripartito tra le università e le facoltà, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di cui al presente articolo. L'organico delle facoltà nella prima attuazione della presente legge è costituito dai posti ricoperti o vacanti al primo novembre 1992, nonché da quelli messi a concorso. I posti non utilizzati per tre anni accademici consecutivi ed il 20 per cento dei posti che si rendano vacanti nelle facoltà nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riassegnati annualmente dal Ministro per le esigenze dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario istituiti dopo il 1990, sentito il Consiglio universitario nazionale circa i criteri generali per la riassegnazione. Trascorsi sei anni, la percentuale di riassunzione centrale e riassegnazione viene ridotta al 15 per cento. Il Consiglio universitario nazionale, nel determinare i criteri, deve tener conto sia dell'aspetto della programmazione didattica in relazione a *standard* internazionali del rapporto docenti/studenti per ciascuna area, sia della qualità della ricerca che viene effettuata nelle università.

2. L'organico dei posti di professore di ruolo di II fascia nelle università statali è stabilito in 18.000 unità. Esso comprende i posti in aumento previsti dal piano di

sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, nonché i posti in soprannumero vacanti nelle università. Il 50 per cento dei posti che siano vacanti ed il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riassegnati annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le esigenze dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario istituiti dopo il 1990, sentito il Consiglio universitario nazionale circa i criteri generali per la riassegnazione, sino a rientrare comunque nel numero dei posti complessivi, di cui al comma 1. Il riassorbimento di posti di professore associato non si verifica per i posti che siano assegnati per le esigenze dei corsi di laurea e di diploma di nuova istituzione, previsti dai piani triennali di sviluppo dell'università.

3. L'organico dei posti di ricercatore universitario è stabilito in 20.000 unità. Nel ruolo di ricercatore sono inquadrati, a domanda, gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i funzionari tecnici, ex tecnici laureati. Il riassorbimento dei posti di ricercatore che si rendano vacanti, a norma del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, successivamente al 31 ottobre 1992 viene applicato in ciascuna facoltà per singolo raggruppamento concorsuale di ricercatore, identificato in relazione alla più recente disciplina dei raggruppamenti medesimi.

4. Per le esigenze delle attività assistenziali della facoltà di medicina e chirurgia i funzionari tecnici di VII ed VIII livello svolgono anche le funzioni del corrispondente personale laureato medico dei ruoli ospedalieri. Ulteriori posti di durata triennale possono essere istituiti sui fondi derivanti dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale. I relativi affidamenti sono conferiti con decreto del rettore, su parere conforme di una commissione presieduta dal preside di facoltà o suo delegato e da due professori nominati dal consiglio di facoltà. La commissione valuta i titoli di carriera e professionali sulla base di criteri prestabiliti dal consiglio di facoltà.

## ART. 2.

(Nuova disciplina dei concorsi universitari).

1. I concorsi a posti di professore universitario si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa, con le seguenti modifiche:

a) sono abrogate le disposizioni relative al sorteggio dei candidati commissari o dei commissari già votati;

b) le commissioni concorsuali per professore di ruolo per ciascuna fascia sono costituite di cinque membri, dei quali tre eletti tra i professori del raggruppamento dagli appartenenti al medesimo e due eletti tra i professori del raggruppamento o di raggruppamenti affini, indicati dal competente comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale, dagli appartenenti all'area nella quale è inserito il raggruppamento, comprensiva dei raggruppamenti che fanno parte del comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale d'afferenza; nel caso in cui al raggruppamento appartengano meno di dieci professori, il Consiglio universitario nazionale indica uno o più raggruppamenti affini ai quali viene esteso l'elettorato attivo e passivo; tutte le votazioni sono effettuate con voto limitato ad un terzo degli eligendi; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, in subordine, l'anzianità anagrafica;

c) ai posti a concorso su ruoli vacanti sono aggiunti ulteriori posti, in misura pari ad un quinto arrotondato alla unità superiore degli aventi la condizione di servizio di ruolo di almeno nove anni nel ruolo immediatamente inferiore, rispettivamente di professore associato e di ricercatore; a tali posti possono concorrere solo coloro che abbiano maturato il requisito di nove anni di anzianità alla data di scadenza del bando ed il posto corrispondente ai vincitori è trasformato in ruolo di livello superiore sino alla cessazione dal servizio del titolare; in relazione a tale cessazione il posto viene riassegnato al ruolo originario;

d) sono abrogate le norme relative all'assegnazione a concorso di posti di professore di ruolo di I fascia su richiesta di chi abbia nove anni di anzianità come professore associato o incaricato ed all'assegnazione di posti di professore associato o di ricercatore riservati a chi abbia svolto attività di ricerca all'estero per almeno un triennio.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è estesa anche alla possibilità di chiamata diretta di professori di II fascia e di ricercatore; la chiamata diretta può essere effettuata unicamente su posti vacanti presso la facoltà; ove la chiamata venga proposta in favore di cittadini italiani, questi debbono avere svolto attività di ricerca e di docenza all'estero per almeno cinque anni negli otto precedenti la chiamata e non debbono avere avuto in tale periodo rapporti di lavoro con istituzioni di ricerca pubbliche o private italiane per oltre tre anni complessivi.

3. La richiesta di messa a concorso o a trasferimento dei ruoli vacanti di professore o di ricercatore, nonché la chiamata dei vincitori o di chi abbia fatto domanda di trasferimento, può essere deliberata anche dal competente consiglio di dipartimento, riunito nella composizione dei professori e dei ricercatori progressivamente allargata in corrispondenza del ruolo che si intende mettere a concorso o trasferimento; il consiglio di facoltà può modificare la delibera entro quarantacinque giorni dalla comunicazione al preside del verbale del consiglio di dipartimento con l'atto deliberativo.

4. Chi sia stato commissario in un concorso a professore di ruolo di I o di II fascia non può essere commissario in altro concorso nella successiva tornata concorsuale sia di professore ordinario che associato. Chi faccia parte del Consiglio universitario nazionale, dei comitati consultivi del medesimo Consiglio o di commissioni di straordinariato non può far parte di nessuna commissione concorsuale per professore di ruolo per tutta la durata della funzione.

5. Le commissioni concorsuali, pur nella loro autonoma attività di valutazione, debbono tener conto di criteri generali di buon funzionamento nelle procedure di giudizio e degli elementi di particolare considerazione nel giudicare, stabiliti dai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale per ciascuna area concorsuale. I criteri di giudizio specifici adottati dalla singola commissione debbono essere depositati presso il Ministero, anteriormente alla valutazione dei singoli candidati.

6. Le commissioni concorsuali per professore associato debbono depositare i verbali delle riunioni effettuate all'atto dell'ammissione dei candidati alle prove d'esame.

7. Le commissioni di straordinariato per professore di ruolo di I o di II fascia e per ricercatore sono nominate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del competente comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale e durano in carica tre anni.

8. L'articolo 100 del del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è applicabile ai corsi di diploma universitario sino alla quarta tornata concorsuale di I e di II fascia successiva al completamento del corso di diploma.